



Assessorato Industria
Dipartimento Regionale Dell'Industria e delle Miniere
Dismissione Partecipazioni Regionali e Carburanti
C.F. 80012000826
Il Dirigente

258PA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 05.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTA la L.R. n. 97 del 05.08.1982;
- VISTO il D.A. n. 1231 del 09.09.1997 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 27.09.1997;
- VISTO il D.A. n. 751 del 21.09.2000, con il quale è stato prorogato il D.A. n. 1231 del 09.09.1997;
- VISTO il D.A. n. 45 del 12.06.2003 pubblicato su G.U.R.S. n.33 del 25.07.2003 con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
- VISTO l'Art. 33 della L.R. 3 Dicembre 2003, n. 20, modificato dall'art. 24 comma 26 della L.R. 22 Dicembre 2005, n. 19;
- VISTO il D.R.A. n. 437 del 27.03.2007 con il quale si approva il contratto individuale annotato al n. 144/138 del 03.04.2007 dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale Industria;
- VISTO l'art. 83 bis, commi 17 e 21, della Legge n. 133 del 6 Agosto 2008, di conversione, con modificazioni del D.Legge 25 Giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del 21 Agosto 2008, supplemento ordinario n. 196;
- VISTO il D.A. n. 556 GAB. del 26.11.2008, recante disposizioni relative all'attività di distribuzione di carburanti per autotrazione per la Sicilia, pubblicato nella G.U.R.S. n. 56 del 05.12.2008;
- VISTO il D.A. n. 1 GAB. del 07.01.2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 3 del 16.01.2009;
- VISTI il D.D.G. n. 175 Serv.VI/46 del 04.04.2002 in forza del quale la [redacted] con sede in Palermo - Via Libertà, 58, C.F. [redacted] risulta essere titolare della concessione relativa ad un impianto per la distribuzione di G.P.L. per autotrazione sito in Palermo - Via Messina Marine, la cui scadenza è fissata al 23.03.2018;
- VISTA l'istanza pervenuta in data 13.02.2004, con la quale la Società [redacted] ha chiesto, ai sensi del 2° comma art. 33 L.R. 20/2003, di essere autorizzata a potenziare il predetto impianto con l'aggiunta di benzina, gasolio ed apparecchiature self-service, apportando le seguenti modifiche:
- Interrare n. 2 serbatoi da mc. 10 cad. per il contenimento di benzina senza piombo;
 - Interrare n. 1 serbatoio da mc. 10 per il contenimento di gasolio;
 - Interrare n. 1 serbatoio da mc. 0,3 per il contenimento di olio esausto;
 - Installare n. 1 distributore a doppia erogazione per benzina senza piombo;
 - Installare n. 1 distributore a doppia erogazione per gasolio;
 - Installare apparecchiature self service prepagamento per l'erogazione di benzina senza piombo e gasolio.
- VISTA la nota pervenuta in data 17.03.2006, con la quale la [redacted] ha trasmesso:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il requisito di concessionario di soli impianti eroganti GPL alla data di entrata in vigore della L.R. n. 20/2003;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale la Società attesta che il potenziamento in argomento insisterà nell'ambito della superficie dell'impianto esistente;
- dichiarazione di disponibilità del prodotto da erogare da parte della Società fornitrice.

VISTI i pareri favorevoli, in merito alla richiesta, espressi rispettivamente da:

- Ufficio Tecnico di Finanza di Palermo reso con nota prot. n. 3872 del 11.05.2006, confermato con nota prot. n. 7516 del 08.04.2009;
- Comando Prov.le VV.F. di Palermo, parere favorevole reso con nota prot. n. 2450 del 29.01.2007 alle seguenti condizioni:

"L'impianto esistente di distribuzione del GPL, risulti adeguato a quanto previsto al titolo III del DPR 24 ottobre 2003, n. 340. L'avvenuto adeguamento dovrà risultare da dichiarazione del tecnico progettista.

Sia tuttora rispettato il limite massimo di 3,00 mc/mq per l'edificazione esistente nel raggio di 200 metri dal perimetro degli elementi pericolosi e dall'area di sosta dell'autocisterna, come definito all'art. 3 del DPR 24.10.2003 n. 340. Tale condizione dovrà essere attestata dal Sindaco o comprovata da perizia giurata a firma di professionista iscritto al relativo Albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo."

- Comando Prov.le VV.F. di Palermo, nota prot. n. 22434 del 15.10.2007, di conferma parere di cui alla nota prot. n. 2450 del 29.01.2007;
- Comune di Palermo - Settore Servizi alle Imprese - Sportello Unico per le Attività Produttive - reso con nota prot. n. 78686/P del 04.02.2008 in ordine al disposto di cui agli artt. 6 e 20 della L.R. 97/82;

VISTO il verbale n. 13, relativo alla seduta della Commissione Regionale Consultiva Carburanti del 02.04.2008, di cui all'art. 23 e segg. della L.R. 97/82, nella quale, la trattazione delle pratiche di potenziamento di cui all'art. 33 comma 2° della L.R. 20/2003 è stata rinviata in quanto, per alcuni analoghi procedimenti relativi a potenziamenti con benzine e gasolio di impianti eroganti solo GPL, e per i quali l'Amministrazione ha già rilasciato i relativi provvedimenti autorizzatori, l'Assopetroli ha instaurato un contenzioso a seguito del quale il C.G.A. ha accolto le domande di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati con i ricorsi proposti.

VISTE le Sentenze depositate in data 09.12.2008, con cui il TAR Sicilia, ha respinto i ricorsi in merito al contenzioso riguardante i potenziamenti di cui all'art. 33, comma 2° della L.R. 20/2003, sancendo *"il potere amministrativo di autorizzazione del potenziamento degli impianti di distribuzione di GPL, pertanto, nella misura in cui si frappone ad una libera ed effettiva concorrenza nel mercato della distribuzione dei carburanti (benzine e gasolio per autotrazione), non può patire limiti temporali perentori, pena la contrarietà di questo profilo di disciplina (ricavato peraltro in via interpretativa) alle disposizioni comunitarie. Sicchè, pertanto, l'unica soluzione corretta appare quella di interpretare la disposizione regionale invocata (art. 33, comma 2, l.r. 20/2003) nel senso sopra ritenuto, intendendo dunque il termine da essa previsto come rivolto all'impulso procedimentale della parte e non al potere decisorio dell'amministrazione."*

VISTA la nota di questo Servizio, prot. n. 52077 del 17.12.2008, a seguito della quale, in esito ai contenuti delle Sentenze di cui al "VISTE" precedente, si sono riavviati i procedimenti di potenziamento sospesi, ciò tenuto conto anche delle valutazioni espresse dal TAR anche in merito alla applicazione della norma nazionale di tutela della libera concorrenza;

VISTI i DD.AA. n. 556 GAB. del 26.11.2008, pubblicato nella GURS n. 56 del 05.12.2008, e n. 1 GAB. del 07.01.2009, pubblicato nella GURS n. 3 del 16.01.2009, con cui le disposizioni regionali contenenti vincoli e restrizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, quali contingentamenti numerici, distanze e superfici minime, obbligo di rinuncia ad altri impianti, caducate con l'art. 83 bis della legge n. 133/2008, non sono applicabili dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

VISTO il verbale n. 5, della Commissione Regionale Consultiva Carburanti, di cui all'art. 23 e segg. della L.R. 97/82, relativo alla seduta del 06.04.2009, con cui la pratica in argomento è

stata rinviata in quanto, i rappresentanti della Assopetroli e dell'ENI, hanno sostenuto che l'impianto di GPL esistente, in relazione alle distanze minime da edifici previste dalle norme di sicurezza risulta non compatibile, e visionando il parere, prot. n. 2450 del 29.01.2007, emesso dal Comando Prov.le VV.F. di Palermo, hanno chiesto approfondimenti in merito;

VISTA in merito agli approfondimenti richiesti dalla Commissione Regionale Consultiva Carburanti, la "Perizia extragiudiziaria tendente ad accertare la densità urbanistica esistente nell'area racchiusa in un raggio di 200 metri dagli elementi pericolosi dell'impianto stradale di distribuzione di GPL per uso autotrazione", redatta, su incarico della [redacted] in data 17.04.2009, con verbale di asseverazione di perizia extragiudiziaria del 27.04.2009, resa in copia conforme all'originale tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal [redacted] datata 27.04.2009, integrata con successiva dichiarazione datata 20.05.2009, con cui dichiara "che la copia della Perizia Giurata trasmessa a Codesta Spett.le Amministrazione in data 23.04.2009 è conforme all'originale depositata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo nell'Aprile 2009";

VISTO il verbale n. 6, relativo alla seduta della Commissione Regionale Consultiva Carburanti del 21.09.2009, di cui all'art. 23 e segg. della L.R. 97/82, nella quale, in esito alla trattazione della pratica di potenziamento dell'impianto sito in Palermo - Via Messina Marine, la Commissione stessa si è espressa favorevolmente;

RITENUTO che risulta dimostrata la capacità tecnico-organizzativa ed economica per la conduzione dell'impianto da parte della [redacted]

VISTA la certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Palermo con nota n. CEW/9822/2009/EPA0059 del 11.05.2009, dalla quale si evince l'insussistenza di procedure fallimentari e il N.O. ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, in capo alla [redacted]

VISTA l'attestazione di versamento di € 300,00 effettuato dalla [redacted] in data 24.08.2009, relativa alla tassa di concessione governativa regionale per il rilascio del presente decreto, a norma dell'art. 6 della L.R. 24.08.1993 n. 24, successivamente integrata e modificata dall'art. 3 L.R. 28 dicembre 2004, n. 17;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito al rilascio dell'autorizzazione al potenziamento richiesto;

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, la [redacted] con sede in Palermo - Via Libertà, 58, C.F. [redacted] titolare della concessione relativa all'impianto di distribuzione G.P.L. per autotrazione sito in Palermo - Via Messina Marine, è autorizzata ad apportare, nell'ambito dell'impianto stesso, le modifiche in premessa specificate, in modo che l'impianto risulti così costituito:

- a) n. 1 distributore a doppia erogazione per GPL collegati a n. 1 serbatoio damc. 15
- b) n. 1 distributore a doppia erogazione di benzina senza piombo collegato a n. 2 serbatoi da mc. 10 cad. per complessivimc. 20
- c) n. 1 distributore a doppia erogazione di gasolio collegato a n. 1 serbatoio damc. 10

Totale mc. 60

- d) n. 1 serbatoio per olio esausto da mc. 0,3;
- e) Apparecchiature self service prepagamento per l'erogazione di benzina senza piombo e gasolio;

- Art.2) Restano ferme le clausole e condizioni stabilite dai decreti citati in premessa, ivi compresa la scadenza della concessione fissata al 23.03.2018. L'eventuale istanza di rinnovo della concessione deve essere presentata all'Assessorato Regionale Industria almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla prevista documentazione.
- Art.3) L'impianto di cui agli articoli precedenti dovrà essere ultimato entro 24 mesi decorrenti dalla data del presente decreto e dovrà essere realizzato in conformità al progetto tecnico presentato in allegato all'istanza citata in premessa, e con le condizioni poste dal Comando Prov.le VV.F di Palermo con nota prot. n. 2450 del 29.01.2007 confermata con nota prot. n. 22434 del 15.10.2007.
- Art.4) La Ditta concessionaria non potrà iniziare la gestione dell'impianto potenziato e modificato prima che lo stesso venga collaudato da un'apposita Commissione composta da un rappresentante del Comando Prov.le VV.F. e dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti e da un rappresentante dell'Assessorato Regionale Industria.
- Art.5) L'Assessorato concedente non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che all'esercizio dell'impianto autorizzato potessero comunque derivare a terzi.
- Art.6) Al concessionario è fatto divieto assoluto di apportare modifiche all'impianto e dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato concedente.
- Art.7) Il concessionario è tenuto ad osservare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione e pertanto non può sospendere l'esercizio dell'impianto senza l'autorizzazione dell'Assessorato concedente, salvo quanto previsto dal comma 1, art. 17, del D.A. 45/2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 25.07.2003.
- Art.8) L'eventuale rinuncia alla concessione dovrà essere notificata dal concessionario all'Assessorato concedente.
- Art.9) La concessione non potrà essere trasferita a terzi se non unitamente alla proprietà del relativo impianto, previo ulteriore provvedimento di questo Assessorato concedente.
- Art.10) Al concessionario è data facoltà di affidare a terzi la gestione dell'impianto con contratto di cessione gratuita, dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature - sia fisse che mobili - di durata pari a quella prevista degli accordi sindacali vigenti di settore e con l'osservanza di quanto contenuto nell'art. 19 del D.P.R. 27.10.1971 n.1269.
- Art.11) La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse; e nel caso in cui il Titolare incorra nel divieto di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 o in altri provvedimenti inibitori.
- Art.12) Il concessionario dovrà consentire il libero accesso all'impianto ai funzionari preposti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno all'impianto stesso.
- Art.13) Nell'esercizio dell'impianto il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni ed alle altre eventuali imposte dalle autorità competenti, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n.504 - D.M. 16.11.1995 n.577).

Art.14) Il Comando Prov.le VV.F., territorialmente competente, è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza.

Art.15) La Ditta concessionaria è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi.

Art.16) La concessione rimane subordinata alla sussistenza e permanenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente.

Art.17) La presente concessione avrà pieno effetto legale dopo che la Ditta avrà rilasciato all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le clausole e condizioni poste nel presente decreto, nonché di tutti gli obblighi e condizioni imposti ai concessionari del R.D.L. 02.11.1933 n. 1741 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20.07.1934 n. 1303 nonché al D.L. 26.10.1971 n. 1269.

Art.18) Il concessionario è tenuto alla registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia delle Entrate, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale Industria.

Art.19) Il concessionario è tenuto trasmettere all'Assessorato Regionale Industria, le attestazioni di versamento relative alle tasse di concessione governativa regionale annuali previste dall'art. 6 della L.R. 24.8.1993 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.20) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Industria e delle Miniere, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 o ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR territorialmente competente, ai sensi della L. 6 Dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente, entro 30 o 60 giorni dalla notifica dello stesso, da parte di chiunque ne abbia interesse.

Palermo, 08-10-2009



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Benedetto Lo Presti)

[Firma]
[Firma]



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2

registrato il 27/10/2009 al n. 8583 serie 14

Pagati € 172,13 (Centosei euro e tredici)

[Signature]
(Giuseppe Lo Cascio)

[Handwritten mark]